



## COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

### SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

#### DETERMINAZIONE N. 6 DEL 09/04/2025

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

**Oggetto:** Appalto servizio di indagini stratigrafiche superfici esterne relative ai lavori di restauro delle facciate di Palazzo Spurgazzi già Valperga. Decisione di contrarre per affidamento diretto (art. 17, c. 1, e 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Aggiudicazione con efficacia a Mimesi S.n.c. di Braida Chiara e Carlevaro Paola – CIG B6655CCCBF.

Il Responsabile del Settore: Tiziano RONCHETTO SALVANA

PREMESSO che:

- con determinazione n. 43 del 29.12.2022 del Responsabile del Settore Territorio e Opere Pubbliche si aggiudicavano i servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di manutenzione ordinaria delle facciate del Palazzo Spurgazzi – sede comunale, all’Arch. Federico Vinçon con studio tecnico in Pinerolo (TO), via Virginio n. 52;
- l’arch. Federico Vinçon si è reso disponibile alla redazione della progettazione esecutiva inerente a lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti di Palazzo Spurgazzi già Valperga alle medesime condizioni tecniche ed economiche del citato affidamento professionale conferito con determinazione n. 43/2023/Sett. Territorio e OO.PP.;
- l’immobile oggetto di intervento risulta sottoposto ai disposti della tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., ai sensi degli artt. 10-12, e pertanto si procedeva all’ottenimento dell’Autorizzazione ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 31.05.2023, prot. 0011320, acquisita al prot. dell’Ente in pari data al n. 7800;
- con deliberazione della G.C. n. 128 del 27.12.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 300.000,00=, così articolato: € 160.381,55= per lavori, di cui € 74.032,19= quale costo della manodopera (€ 100.724,07 al netto del 26,50% per spese generali ed utili di impresa) non soggetto a ribasso, € 51.697,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 87.921,13= quali somme a disposizione della stazione appaltante;
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025, nel programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici e nel Bilancio di previsione 2023-2025, approvati con deliberazione del C.C. n. 12 del 10/01/2023, e nelle successive variazioni, veniva prevista la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la somma complessiva di € 300.000,00= risulta stanziata al cap. 3002/3, Codice 01.05-2.02.01.09.999, denominato “Acquis. Beni Immobili - Manutenz. Straord. Immobili”, del bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025, mediante formazione del Fondo Pluriennale Vincolato con propria determinazione n. 67 del 31.12.2024 (Imp. n. 663/2022 -FPV- Comp; Imp. n. 688/2023 – FPV - Comp);
- con determina decisione di contrarre n. 45 del 22.08.2024 si stabiliva di appaltare i “Lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti di Palazzo Spurgazzi già Valperga” mediante procedura negoziata

senza bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante consultazione di n. 10 operatori economici così come individuati dall'elenco telematico della Centrale di Committenza della CMT del (procedura n.75228/2024), per un importo complessivo a base di gara di € 212.078,87=, di cui € 160.381,55= per lavori a corpo soggetti a ribasso di gara con costo della manodopera quantificato in € 79.623,77, ed € 51.697,32= quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara (CUP D19D23000630004 – CIG B2CFE42C66);

- con propria determina n. 2 del 07.02.2025 venivano aggiudicati i "Lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti di Palazzo Spurgazzi già Valperga" all'offerente SELVA MERCURIO S.R.L. con sede legale in Via Alciato Andrea n. 1 – 22100 Como (CO), con un ribasso del 14,789%, pari ad € 23.718,83=, corrispondente ad un'offerta di € 136.662,72=, oltre alla somma di € 51.697,32= quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 188.360,04=, oltre IVA al 22%;
- con Determinazione n. 4/T-OOPP del 11/03/2025, sono stati aggiudicati, i servizi tecnici per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto all'Arch. Federico;
- con lettera commerciale con valore di contratto, prot. 5206 del 5.04.2024, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i lavori summenzionati sono stati affidati all'operatore economico SELVA MERCURIO S.R.L. con sede legale in Via Alciato Andrea n. 1 – 22100 Como (CO), per un importo contrattuale di di € 188.360,04=, oltre IVA al 22% per un importo contrattuale di € 101.817,45=;

DATO ATTO che, come richiesto dall'autorizzazione citata nelle premesse dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prima dell'inizio dei lavori, occorre:

- affidare ad un restauratore specializzato le indagini stratigrafiche nei punti significativi della muratura e l'analisi dell'intonaco al fine di conoscerne l'esatta composizione da riprodurre per i risarcimenti;
- che la scelta della coloritura definitiva venga condivisa con la medesima soprintendenza attraverso prove e campionature da valutare in sede di sopralluogo con il funzionario di zona incaricato al fine di individuare la corretta cromia e stesura del colore;

RILEVATO che, siccome le indagini stratigrafiche richieste devono essere eseguite da restauratore specializzato occorre procedere all'affidamento all'esterno dell'amministrazione dell'incarico professionale in oggetto in quanto all'interno dell'Ente non sono presenti soggetti a tal fine qualificati;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede:

*"salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come " l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il servizio tecnico in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*”;
- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*”
- l'art. 4, c. 3-ter, II periodo, della Legge 07.08.2012, n. 135 e s.m.i., che prevede: “... gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.”

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad € 5.000,00, se presenti sulla vetrina elettronica;

DATO ATTO che successivamente l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha previsto che:

*"1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.....*

*3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*

DATO ATTO che, con parere n.2961 del 29 ottobre 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito che le stazioni appaltanti possono utilizzare piattaforme certificate di approvvigionamento digitale come alternative al MEPA e alle piattaforme di committenza regionali per gli affidamenti diretti di importo superiore ai 5.000 euro.

CONSIDERATO che il Comune di Caluso è dotato di piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata da AgID, inserita nel registro delle piattaforme certificate tenuto da A.N.A.C. (data inizio certificazione 07.12.2023, data fine certificazione 07.03.2026 per le fasi di pianificazione, affidamento, aggiudicazione, pubblicazione ed esecuzione);

VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente in data 14.03.2025 al n. 3978, con cui MIMESI Snc di Briada Chiara e Carlevaro Paola, con sede legale in Torino via Michele Lessona, 33 si è resa disponibile ad eseguire il servizio specialistico relativo a n. 15 saggi stratigrafici a fronte di un compenso, pari ad € 2.400,00 oltre IVA 22%;

ACCERTATA la congruità del prezzo, a fronte delle prestazioni previste, riferito all'offerta prodotta dall'operatore economico interpellato in relazione a prestazioni similari affidate in passato e all'atteso livello qualitativo;

RILEVATO che, in sede di offerta, l'offerente non ha dichiarato di voler subappaltare parte del contratto a terzi;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, per le procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO quindi, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che intende perseguire il contratto è l'esecuzione di indagini stratigrafiche sulle superfici esterne del Palazzo Ubertini oggetto dei lavori di restauro;

- il contratto sarà stipulato, attraverso Piattaforma Acquisiti Digitale (PAD) certificata da AGID mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico e nella lettera di affidamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della prestazione, avviene mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, attraverso il criterio del minor prezzo, anche tenuto conto del principio del risultato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si ritiene assolto mediante:

- dichiarazione sostitutiva con cui l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- acquisizione diretta della seguente documentazione, conservata agli atti:
  - ✓ annotazioni riservate ANAC in data 24.03.2025 (negativa);
  - ✓ certificato regolarità contributiva INAIL\_46818872 del 26.11.2024 con scadenza validità al 26.03.2025;
  - ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino numero REA TO-713672 per attività corrispondente ai servizi da eseguire;

DATO ATTO che la Società in Nome Collettivo Mimesi è costituita da due soci amministratori lavoratori, senza dipendenti, come precisato con nota acquisita al prot. 4508 in data 24.03.2025; di conseguenza risulta esentata dall'adesione al contratto collettivo richiamato all'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52, comma 2, del medesimo Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che

- il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio stanziati al cap. 1086/2, Cod. 10.05-2.02.01.09.012, denominato "Spese per studi, collaudi, pratiche catastali, ecc.. (Ronchetto)", del Bilancio 2025-2027 esercizio 2025;
- il presente affidamento, non rientra tra le categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, attuativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014;

ATTESO che, la somma degli importi riferiti all'affidamento del servizio in oggetto ed a quello precedentemente conferito con Det. n. 23 del 22.09.2022 al medesimo operatore economico quale contraente uscente, nello stesso settore merceologico, ammonta a complessivi € 4.080,00 e, pertanto, viene applicato l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 <<è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro>>;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG è il seguente: B6655CCCBF;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal geom. Giorgio Pissardo, dipendente del medesimo Settore Territorio e Opere Pubbliche.

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 recante: "Trasparenza dei contratti pubblici";
- la delibera dell'A.N.AC. n. 264 del 20.06.2023, di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- gli artt. 147 bis e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/1/2016;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.caluso.to.it](http://www.comune.caluso.to.it), in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'espletamento del lavoro di cui trattasi, secondo le disposizioni contenute nella lettera d'incarico, e quindi nell'anno 2025;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 71 del 24.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 01 del 13.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 24/2024 del 15.07.2024, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Territorio e Opere Pubbliche;

VISTI il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. DI APPROVARE le condizioni stabilite ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs.31.03.2023, n. 36 e s.m.i., e mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, il servizio di indagini stratigrafiche superfici esterne relative ai "Lavori di restauro delle facciate di Palazzo Spurgazzi già' Valperga" all'operatore economico MIMESI Snc di Briada Chiara e Carlevaro Paola, con sede legale in Torino via Michele Lessona, 33, per un importo di € 2.400,00, oltre IVA 22% (€ 528,00) per complessivi € 2.928,00 – CIG B6655CCCBF.
3. DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione del servizio specialistico di cui sopra e sarà stipulato, in modalità digitale tramite Piattaforma Acquisti Digitale certificata da AGID, mediante

corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, nel rispetto dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

4. DI DARE ATTO che la Società in Nome Collettivo Mimesi è composta da due soci amministratori lavoratori senza dipendenti, come precisato con nota acquisita al prot. 4508 in data 24.03.2025; di conseguenza risulta esentata dall'adesione al contratto collettivo richiamato all'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. DI IMPEGNARE la spesa prevista ammontante a complessivi € 2.928,00 al cap. 1086/2, Cod. 10.05-2.02.01.09.012, denominato "Spese per studi, collaudi, pratiche catastali, ecc.. (Ronchetto)", del Bilancio 2025-2027 esercizio 2025, finanziata con fondi propri, dando atto che la prestazione sarà esigibile nell'anno 2025;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è:
  - efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..
  - soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
7. DI DARE ATTO che:
  - si provvederà alla liquidazione della spesa in seguito alla verifica della regolare esecuzione del lavoro, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
  - ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione di cui alla presente, ammontante ad € 528,00=, verrà versata direttamente all'erario.
8. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal geom. Giorgio Pissardo, dipendente del medesimo Settore Territorio e Opere Pubbliche.
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012;

## IMPEGNO

### SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B6655CC	2025	339	01061	580	1086	2	U.1.03.02.11.999	2.928,00
CBF								

## ACCERTAMENTO

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

\*\*\*\*\*

*Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.*

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE**

*Tiziano RONCHETTO SALVANA*

*Firmato digitalmente*

\*\*\*\*\*

*Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:*

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

*A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Tiziano RONCHETTO SALVANA e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.*

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.  
Caluso, li 09/04/2025

**Il Responsabile del Settore**

*F.to Tiziano RONCHETTO SALVANA*

*Firmato digitalmente*